

REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 9-04-1997
Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti
nonché per la prevenzione del randagismo.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 9 del 20 maggio 1997

ARTICOLO 1

La Regione Abruzzo istituisce uno stanziamento di lire 900.000.000 (novecentomilioni) da impiegare:

- lire 500.000.000 per il finanziamento della costruzione di n. 2 (due) canili sanitari nelle UUSSLL di Avezzano - Sulmona e Lanciano - Vasto escluse dal primo finanziamento previsto dalla legge regionale n. 34/ 1004;
- lire 400.000.000 per la concessione di appositi finanziamenti ai Comuni ai quali è attribuito l'obbligo in forma singola o associata, della costruzione di rifugi per cani e gatti o risanamento di eventuali ex canili comunali esistenti. Le comunità montane possono nelle aree di competenza sostituirsi ai comuni nella costruzione di rifugi e nell'accesso ai finanziamenti di cui sopra mediante apposita, delega degli stessi. Le associazioni di cui all'art. 17 della legge regionale 11.02.1992 n. 15 possono essere delegate dai comuni all'accesso ai fondi per la realizzazione dei rifugi mediante convenzioni.

ARTICOLO 2

Le richieste di finanziamento da parte degli enti interessati di cui all'art. 1 devono pervenire alla Regione Abruzzo - Assessorato Sanità - Servizio Veterinario - entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURA.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale, valutati preliminarmente i progetti pervenuti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio prestato a garanzia della gestione, nonchè al fatto che in ogni USL vi sia almeno un rifugio, eroga con appositi atti deliberativi i finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 900.000.000, si provvede ai sensi dell'art° 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, partita n. 26 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto al sett 07, tit II ctg 3, Sez 8, il Cap. 72330, con la denominazione: << Interventi a favore delle UUSSLL per la costruzione di canili sanitari >>, con lo stanziamento di sola competenza di lire 900.000.000 >>.

ARTICOLO 5

Con l'entrata in vigore della presente legge regionale cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali in contrasto con la stessa ed in particolare il disposto di cui art. 4, quinto comma, terzo e quarto capoverso della legge regionale dell' 11.02.1992, n. 15. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 3-04-1995

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 10 del 28 aprile 1995.

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione in attuazione dell'art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto regionale, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica per le seguenti specifiche finalità :

- a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- b) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
- c) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico;
- d) attuare un'efficace azione di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale della Regione;
- e) collaborare, offrendo la propria disponibilità alle autorità competenti, in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico.

2. Il servizio è svolto dalle guardie ecologiche volontarie con le modalità di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2

Compiti

1. Le guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire l'applicazione della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono le seguenti funzioni di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 7 della presente legge:- prevenzione.

- a) educazione ecologica ed ambientale attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con enti ed istituzioni;
- b) sorveglianza negli ambiti destinati a parco o riserva naturale, nelle aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale, nelle zone destinate a particolari vincoli di tutela, nelle zone di cui sono state accertate e siano presenti entità di particolare valore naturalistico ed ambientale;

- controllo

- a) vigilanza sullo stato di conservazione degli endemismi, dei biotopi e dei geotopi, o di realtà ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio abruzzese, sulla qualità delle acque, dell'aria e del suolo;

- b) segnalazione delle autorità competenti di casi di degrado ambientale e delle relative cause, nonchè segnalazione tempestiva e puntuale al Corpo Forestale dello Stato in caso di avvistamento incendi;

- repressione

- a) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale.

3. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con le autorità competenti in caso di necessità di interventi e opere di soccorso nell'eventualità di pubbliche calamità o disastri di natura ambientale, nonchè promuovono azioni di ausilio e coordinamento delle iniziative del volontariato civile.

4. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese.

ARTICOLO 3

Enti organizzatori del servizio

1. L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidato ai seguenti soggetti:

- a) enti gestori dei parchi e riserve naturali, per i territori ivi compresi;
- b) province nella restante parte del territorio regionale.

ARTICOLO 4

Compiti degli enti organizzatori

1. Gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria provvedono, con i contributi assegnati dalla regione, al funzionamento del servizio medesimo ed in particolare:

- a) nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, scelto tra i dipendenti in organico;
- b) approvano programmi annuali di attività, sentiti gli enti o organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio ambientale e le associazioni ambientaliste;
- c) approvano il regolamento di servizio in conformità a quanto previsto nelle direttive regionali volte ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie;
- d) organizzano i turni di servizio, contemperando la disponibilità delle guardie ecologiche con le esigenze di tutela ecologica ed ambientale del territorio;
- e) ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti dalle guardie ecologiche e li trasmettono alle autorità competenti;
- f) vigilano sul regolare espletamento del servizio e l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 8 da parte delle guardie ecologiche volontarie, segnalando alla Presidenza della Giunta Regionale ogni eventuali irregolarità riscontrata;
- g) stipulano i contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche volontarie;
- h) predispongono contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico;
- i) provvedono alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi di vigilanza ecologica;
- l) relazionano annualmente alla Giunta Regionale lo stato di attuazione del programma e sul funzionamento del servizio.

ARTICOLO 5

Corsi di formazione ed aggiornamento

1. La Regione Abruzzo, attraverso il << Centro Regionale di formazione Professionale di Sulmona >>, organizza corsi di formazione e di aggiornamento individuando preventivamente modalità, termini di espletamento e contenuti degli stessi.

2. Gli interessati inoltrano alla Regione Abruzzo domanda di ammissione al corso, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di sicurezza;
- c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica. Nella domanda dovrà essere indicato l'ente organizzatore del servizio di vigilanza ecologica (provincia o ente gestore del parco) presso il quale intendano prestare il servizio volontario.

3. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono presso il Centro Regionale di Formazione un esame teorico - pratico innanzi ad una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale

4. La commissione è composta da:

- a) il presidente della Giunta Regionale o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) un funzionario di pubblica sicurezza, designato dal Prefetto;
- c) un funzionario del Corpo Forestale dello stato;
- d) un esperto universitario di discipline ecologiche ed ambientali;
- e) un esperto universitario in materia di legislazione ambientale;
- f) un funzionario dell'ufficio regionale difesa del suolo;
- g) un funzionario regionale dell'ufficio parchi e riserve naturali;
- h) un funzionario regionale del settore ecologia;

i) un funzionario regionale del settore agricoltura e foreste. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al sesto.

5. Ai componenti della commissione d' esame estranei all' Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza per ciascuna seduta pari L.50.000 nette, oltre al rimborso eventuale della trasferta, in misura identica a quella vigente per i dipendenti della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 6

Nomina a guardia giurata

1. Il Presidente della Giunta regionale presenta istanza al Prefetto territorialmente competente per il rilascio, ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame, di cui al precedente articolo e siano in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. I decreti prefettizi di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 7

Incarico di guardia ecologica volontaria

1. L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie giurate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.

2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi dell' articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi dell' articolo 252 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ARTICOLO 8

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie devono:

a) assicurare e prestare il proprio servizio nei modi, orari e località concordati con i responsabili degli Enti organizzatori del servizio di cui all'art. 3;

b) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo, forniti dall' Ente responsabile del servizio;

c) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire al responsabile del servizio;

d) usare con cura l' attrezzatura ed i mezzi in dotazione;

e) partecipare ai corsi di aggiornamento;

f) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli uffici ed agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo di ricerca e di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale;

g) operare con prudenza, diligenza e perizia nell' espletamento del servizio.

2. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

ARTICOLO 9

Ambiti di competenza territoriale delle guardie ecologiche volontarie

1. L'ambito di competenza operativa della guardia ecologica volontaria, (indicato nel decreto di nomina di cui all'art. 7, comma primo), viene determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di organico evidenziate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti organizzatori tramite la relazione annuale di cui all' art. 4 lett. e).
2. La Guardia ecologica volontaria può operare al di fuori del territorio indicato nel decreto di nomina, nel caso che si verificano immediate necessità connesse ad infrazioni compiute fuori del territorio di propria competenza. In tal caso è tenuta a darne comunicazione al responsabile della gestione del servizio ecologico volontario competente per quel territorio.
3. Qualora le guardie vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela ne informano tempestivamente, con apposito rapporto di servizio, il responsabile della gestione del servizio ecologico volontario perchè provveda ad adottare le misure opportune.

ARTICOLO 10

Revoca e sospensione del servizio

1. Il presidente dell' ente organizzatore del servizio di vigilanza ecologica volontaria è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale ed al Prefetto, competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento di compiti assegnati alle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell' incarico.
2. Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale è comunicato al Prefetto competente per territorio.

ARTICOLO 11

Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, al fine di uniformare le attività degli enti organizzatori il servizio, nonchè i comportamenti delle guardie ecologiche volontarie sull' intero territorio regionale. Per lo svolgimento di detta funzione la Presidenza della Giunta Regionale si avvale della collaborazione dei servizi regionali competenti: Settore ecologia e Tutela Ambiente, Settore Agricoltura e Foreste, Ufficio difesa del suolo, Ufficio parchi e riserve naturali. In sede di prima applicazione della presente legge si applicano le direttive contenute nell' allegato << A >>.
2. La Giunta regionale predisponde annualmente una relazione da presentare al Consiglio regionale sull' attuazione della presente legge.
3. E' istituito presso il Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta l' elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie, abilitate ai sensi dell'art. 7, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
4. L' iscrizione all' elenco è disposta d' ufficio all' atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 7.
5. Le eventuali variazioni dell' elenco sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.
6. Copia dell' elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura competente.

ARTICOLO 12

Piano finanziario

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica trasmettono alla Giunta regionale un resoconto dell' attività svolta e i dati consuntivi della gestione finanziaria dei contributi assegnati dalla Regione per l'anno precedente.
2. Entro il 30 settembre gli enti organizzatori devono presentare alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative all' organizzazione del servizio, articolato in spese per dotazioni strumentali e spese per la promozione e per il funzionamento del servizio medesimo per l'anno successivo.

3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, delibera il piano di riparto dei contributi, destinati dalla legge di approvazione del bilancio regionale, all'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica.

ARTICOLO 13

Norma finanziaria

1. << All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto (nel Settore 29, Titolo 1, Ctg. 5, Sezione 08) il cap° 291534 con la denominazione << Spese per la Istituzione del Servizio Volontariato di Vigilanza Ecologica >> con lo stanziamento in termini di sola competenza di L. 100.000.000. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 3 aprile 1995

ALLEGATO 1:

ALLEGATO << A >>

alla legge regionale << Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica >>.

Direttive per uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie e indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio

Nell'ambito di compiti di prevenzione e controllo della situazione ambientale assegnati alle GEV, assume particolare rilievo il ruolo di presidio del territorio e di segnalazione tempestiva di principi di incendio boschivo in collegamento con gli organi preposti all'intervento. Oltre ai compiti, definiti nella legge, ed a maggior specificazione degli stessi le GEV possono essere incaricate di segnalare agli organismi di gestione delle aree protette ed agli altri Enti pubblici eventuali interventi da effettuare ed eventuali disfunzioni in quelli già effettuati (es. situazioni sentieri, segnaletica, frane). Le GEV devono tenere un << taccuino di campagna >> sul quale annotare osservazioni sull'ambiente: flora, fauna, meteorologia, situazione dei sentieri. Tali osservazioni possono essere innanzitutto utili alle stesse GEV per migliorare la propria preparazione ed utili anche come strumento di conoscenza del territorio. Le osservazioni verranno riportate nel rapporto di servizio giornaliero. Comportamento L'opera che le GEV sono chiamate a svolgere è notevolmente complessa e delicata. L'obiettivo è creare una figura che sia vista con simpatia dal maggior numero possibile di persone, un tutore dell'ambiente naturale nell'interesse collettivo che si adoperi più per prevenire che per reprimere, che rappresenti un punto di riferimento per informazioni e di appoggio in caso di problemi, anche di necessità di soccorso. La passione e l'impegno non devono diventare fanatismo, le norme devono essere fatte rispettare con senso della misura, con equilibrio. Il primo e più importante compito della GEV è far capire, con pazienza e competenza, ai soggetti sorpresi in difetto i motivi per cui una certa azione è dannosa all'ambiente e quindi vietata dalle norme. I verbali e le sanzioni sono da utilizzare con oculatazza: la legge è uguale per tutti ma la stessa legge fornisce disposizioni generali non potendo scendere nel dettaglio dell'esteso numero di casi diversi che si possono presentare. Spetta all'Autorità amministrativa determinare la sanzione relativa all'infrazione verbalizzata: la GEV deve limitarsi a fornire, attraverso il verbale, tutti gli elementi necessari. Poiché la GEV deve conoscere i relativi parametri di valutazione, si forniscono i seguenti riferimenti normativi ed interpretativi. I parametri sono in generale definiti dalla legge n. 689 del 1981 << Modifiche del sistema penale >>: in sintesi, oltre alla gravità dell'azione illecita, sono determinanti le caratteristiche ed il comportamento del soggetto che l'ha compiuta. <<... il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1 dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, e da ogni altra modalità dell'azione; ... 2 dalla intensità del dolo o dal grado

della colpa >>.Nel nostro caso a determinare la gravità dell' azione illecita possono concorrere significativamente le caratteristiche dell' ambiente: la stessa azione può avere effetti diversi più o meno gravi, immediati o nel tempo, a seconda della vulnerabilità dell' equilibrio ambientale nel luogo dove è stata compiuta. Le caratteristiche del soggetto interessano, l' intenzionalità e la possibilità di ripetizione dell' azione illecita.Un' azione determinata da pura disattenzione e dall' ignoranza dei più elementari principi che regolano l' equilibrio ambientale oltre che delle norme, con buone probabilità non sarà più ripetuta, da un soggetto reso opportunamente consapevole.Un' azione determinata dal totale disinteresse verso la qualità dell' ambiente, dallo spregio verso il rispetto del bene altrui o della collettività o per ben preciso interesse privato, con ogni probabilità sarà ripetuto o in tal caso unico deterrente possibile sarà una pesante sanzione.La valutazione dovrà tener conto anche della condizione economica del soggetto: se a commettere l' illecito è stata una grossa Società l' ignoranza delle norme è ancor più grave che nel caso di un privato cittadino.Il pagamento del massimo di sanzione può risultare quasi insignificante per una grossa azienda e pesantissimo, forse insostenibile, per un anziano montanaro. Infine il comportamento del soggetto: diversa è la valutazione se mostra il più totale disinteresse oppure l' intenzione di voler porre rimedio al danno causato. Particolare attenzione dovrà essere posta nei rapporti con le popolazioni locali, eredi non sempre consapevoli di una tradizione di sapiente integrazione nell' ambiente. E' per questo di grande importanza che le GEV stabiliscano un buon rapporto di collaborazione con queste popolazioni.<< Ambito normativo di intervento delle GEV >> Le guardie ecologiche volontarie sono agenti di polizia amministrativa e pertanto hanno poteri di intervento diretto esclusivamente nei casi di illecito amministrativo. Non possono invece intervenire direttamente nei casi di violazione di norme sanzionate penalmente, essendo in tal caso limitati i loro poteri alla semplice segnalazione.Si rammenta che, nella qualità di pubblico ufficiale e cioè durante l' adempimento del servizio, LA GEV ha comunque l' obbligo di segnalazione di presunti reati.

Le GEV esercitano la propria attività nell' ambito delle seguenti norme:**NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI NATURALI** LR 11- 9- 1979 << Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo >> LR 29- 7- 1986 n. 35 << Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio >>LR 16- 2- 1988 n. 22 << Normativa per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo della Regione Abruzzo >> e successive modificazioni ed integrazioni.LR 3- 3- 1988 n. 25 << Norme in materia di usi civici e gestione terre civiche >> (compresa la legislazione nazionale)LR 11- 4- 90 n. 40 << Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali >>LR 11- 2- 1992 n. 15 << Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell' anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione >> LR 7- 9- 1993 n. 50 << Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore >> LR 26- 2- 1993 n. 14 << Divieto di usare volatili di allevamento per il tiro al volo >>. LR 31- 5- 1994 n. 30 << Norme per l' attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica >>. **LEGGI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE NATURALI** LR 20- 6- 1980 n. 61 << Norme per la difesa dell' ambiente e direttive per l' istituzione di Parchi e Riserve naturali e Parchi territoriali >>LR 15- 11- 1983 n. 70 << Istituzione del Parco Sorgenti del Fiume Vera >>LR 12- 12- 1985 n. 66 << Istituzione della riserva naturale guidata del Bosco di S Antonio >>LR 31- 10- 1986 n. 57 << Istituzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara >>LR 29- 5- 1987 n. 24 << Istituzione della riserva naturale guidata Zompo lo Schioppo >>LR 29- 5- 1987 n. 25 << Istituzione del Parco territoriale attrezzato delle sorgenti sulfuree sul Lavino >>LR 29- 5- 1987 n. 26 << Istituzione della riserva naturale controllata Lago di Penne >>LR 13- 7- 1989 n. 54 << Istituzione del parco Naturale Regionale del Sirente Velino >>LR 20- 7- 1989 n. 57 << Istituzione della riserva naturale valle dell'Orte >>LR 28- 9- 1989 n. 87 << Istituzione della Riserva Naturale del Voltigno e Valle d' Angri >>LR 9- 5- 1990 n. 68 << istituzione della Riserva Naturale controllata Lago di Serranella >>LR 13- 11- 1990 n. 84 << Istituzione della Riserva naturale guidata Gole del Salinello >>LR 13- 11- 1990 n. 85 << Istituzione del Parco territoriale attrezzato di Vicoli >>LR 20- 11- 1990 n. 89 << Istituzione del Parco territoriale attrezzato fiume Fiumetto >>LR 20- 11- 1990 n. 90 << Istituzione del Parco territoriale

attrezzato di Città S. Angelo con annesso Orto Botanico >>LR 4- 6- 1991 n. 22 << Istituzione della Riserva naturale guidata Majella orientale >>LR 4- 6- 1991 n. 23 << Istituzione del Parco territoriale attrezzato dell' Annunziata nel Comune di Orsogna >>LR 4- 12- 1991 n. 74 << Istituzione della Riserva naturale controllata Castel Cerreto >> LR 4- 12- 1991 n. 75 << Istituzione della Riserva naturale guidata Valle del Foro >>LR 10- 3- 1992 n. 19 << Istituzione della Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca >> e successive modificazioni e integrazioni. LR 14- 12- 1993 n. 73 << Interpretazione autentica della LR 54/ 89 e misure urgenti per garantire il funzionamento del parco regionale Sirente Velino >>NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO Legge n. 1497/ 1939Legge n. 431/ 1985LR 9- 5- 1990 n. 69 << Procedure di adozione ed approvazione del Piano regionale Paesistico >>NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO Legislazione regionale e nazionale in materia di cave, discariche e smaltimento dei rifiuti.LR 7- 7- 1982 n. 38 << Interventi per la forestazione protettiva e produttiva per la sistemazione idraulico - forestale del territorio per l' incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, produzione piante officinali >> successive modifiche ed integrazioni.LR 9- 5- 1990 n. 66 << Valutazione impatto ambientale: disciplina delle attribuzioni e procedure >>Legge 8- 7- 1983 n. 18 << Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo >> e successive modificazioni ed integrazioni NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DPR 915/ 82DPR n. 203/ 1988L n. 319/ 1976, L n. 690/ 1976LR 26- 9- 1989 n. 86 Piano regionale di risanamento delle acque NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO LR 14- 12- 1993 n. 72 << Disciplina delle attività regionali di protezione civile >>LR 13- 6- 1991 n. 25 << Norme integrative in materia di volontariato, associazionismo e albo regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi >>LR 12- 8- 1993 n. 37 << Legge quadro sul volontariato >> Legge 11- 8- 1991 n. 266 (Volontariato)Ogni altra disposizione statale o regionale di tipo innovativo, modificatorio o integrativo delle materie di cui sopra. Vista la complessità e molteplicità delle norme, nel Decreto di nomina potrà essere assegnato un più specifico ambito normativo di intervento a ciascuna guardia ecologica volontaria,in relazione alle caratteristiche e ai problemi prevalenti dell' ambito territoriale di competenza. Quanto sopra sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti organizzatori, con riferimento all'organizzazione del servizio di vigilanza svolto dai soggetti istituzionalmente preposti e in relazione anche all' impostazione dei corsi di formazione delle GEV in moduli generali e moduli specifici per materia e caratteri dei territori. Tipi di rapporto che la GEV può redigere Verbale di sanzione amministrativa, da trasmettere all' Autorità Amministrativa che lo notifica successivamente qualora non sia possibile la notifica immediata. Verbale di notizia di reato (in caso di pubblico ufficiale) da trasmettere all' Autorità giudiziaria. Verbale di sequestro da trasmettere all' Autorità Amministrativa che provvede in merito; l' istituto del sequestro deve essere utilizzato solo nei casi consentiti dalla legge. Verbale di segnalazione di reato da trasmettere all' Autorità giudiziaria. Verrà predisposto un modello unificato regionale di modulo per i quattro tipi di verbale. Dotazione di attrezzature Le Guardie ecologiche volontarie presteranno servizio disarmate. Per ogni GEV sarà dato in dotazione:- distintivo da esporre in evidenza sull' abito- tessere di riconoscimento- prontuario leggi e norme- tariffario sanzioni amministrative pecuniarie- manuali riconoscimento specie protette- manuale istruzioni di comportamento- blocco verbali (4 tipi di moduli)- cartografia territorio operativo (1: 10000 e/ o1: 25.000 con delimitazione aree protette. per ogni coppia di GEV in servizio:- radio ricetrasmittente o telefono cellulare- torcia tascabile- binocolo- macchina fotografica compatta automatica- borsa primo soccorso (contenente, tra l' altro,il succhiaveleno)- zainetto per contenere quanto sopra Per la sede dell' Ente organizzatore o eventuali sedi distaccate:- centralina trasmissione e ricarica radio (con eventuale antenna) se non è già presente in sede, o telefono- registri e modulari- una attrezzatura di riserva per coppia GEV- materiali di consumo (pellicole fotografiche,cancelleria, etc)- rotella metrica- corda soccorso- mini biblioteca- mini archivio fotografico- mini archivio pratiche- mini archivio cartografico Sedi operative di riferimento e rapporti con altri organi di vigilanza. La sede di riferimento principale è l'Ente organizzatore. Per esigenze operative, possono essere individuate sedi operative secondarie

decentrate, privilegiando a tale scopo i Comuni e le Comunità montane. Le GEV dovranno avvalersi di un sistema di comunicazione a distanza, privilegiando quelli già in uso presso le sedi di riferimento. E' importante vengano instaurati rapporti di collaborazione promossi e coordinati dall'Ente organizzatore con altri organi di vigilanza sul territorio, in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, per la preparazione specifica, le competenze, la diffusa presenza sui territori non urbanizzati dei suoi uomini e la sua qualità di polizia giudiziaria. Modalità operative e rimborsi Per motivi di sicurezza e di controllo, le GEV in servizio dovranno operare sul territorio sempre in coppia. E' opportuno che il servizio venga organizzato in modo da formare coppie di persone residenti in località vicine tra loro oltre che all'ambito territoriale di competenza operativa e comprendenti le eventuali << specializzazioni >> di interesse prevalente per il territorio e tra loro complementari. Le GEV utilizzano per lo più un mezzo di trasporto proprio, con diritto ad un rimborso, a cura e spese dell'Ente organizzatore come quello spettante ai dipendenti pubblici in missione (una quota pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni km percorso, più gli eventuali pedaggi autostradali), dietro presentazione di un rapporto di servizio indicante l'itinerario e l'orario dei percorsi. Il chilometraggio sarà calcolato dalla sede dell'Ente organizzatore o dalla sede di residenza se più vicina al percorso di servizio. L'utilizzazione delle attrezzature della coppia di GEV sarà coordinata dal responsabile individuato dall'Ente organizzatore. In caso di uso del mezzo pubblico, spetta il rimborso del prezzo del biglietto (seconda classe per i treni) previa presentazione dello stesso. In casi particolari le GEV potranno anche avvalersi di mezzi di trasporto di servizio appartenenti all'Ente organizzatore, previa la necessaria procedura autorizzativa. Consulenze e aggiornamenti organizzativi. Per i problemi di routine le GEV faranno riferimento all'Ente organizzatore attraverso il responsabile incaricato. E' comunque opportuno siano svolte riunioni periodiche, per utili confronti di esperienze e scambi di informazioni. Per le questioni che vanno oltre il loro ruolo di polizia amministrativa, le GEV faranno riferimento all'Ente organizzatore e all'autorità giudiziaria. La Regione di propria iniziativa e sentiti gli Enti organizzatori, o su richiesta degli stessi Enti, potrà modificare, integrare, aggiornare le presenti direttive.

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 31-05-1994

Finanziamento costruzione canili sanitari in ambito provinciale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 25 del 24 giugno 1994

ARTICOLO 1

1. La Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 dell'11-2-1992, istituisce per l'anno 1993 uno stanziamento di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) da utilizzare per il finanziamento della costruzione di n. 4 canili sanitari e per le strutture ed attrezzature ad essi finalizzati nelle quattro ULSS capoluogo di Provincia.

ARTICOLO 2

1. La Giunta Regionale è incaricata ad assegnare ed erogare a ciascuna delle quattro ULSS per lo scopo di cui al precedente art° 1, la somma di lire 250.000.000.
2. La costruzione dei canili sanitari dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. I canili dovranno essere utilizzati per le esigenze dell'intero territorio provinciale.
4. I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono altresì partecipare al finanziamento ed alla gestione dei rifugi per cani e gatti di cui all'art. 4 comma 2 LR 15/92.

ARTICOLO 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in lire 1.000.000.000 (unmiliardo) si provvede con quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4 del Fondo globale iscritto nel bilancio esercizio 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1994 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:- Cap. 072329 (di nuova istituzione e iscrizione nel Sett. VII, Tit. 2, Ctg. 3) denominato: << finanziamento per la costruzione di canili sanitari provinciali >>- in aumento L. 1.000.000.000.

ARTICOLO 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 11-02-1992

REGIONE ABRUZZO

Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell' anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 8 del 5 marzo 1992

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà, e istituisce l'anagrafe canina.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all' uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali, o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità .
4. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto.

TITOLO I

STRUTTURE SANITARIE

ARTICOLO 2

(Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero)

1. Entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 14/ 8/ 91, n. 281, la Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il Programma di prevenzione del randagismo.
2. Il Programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 - L. 14/ 8/ 91, n. 281, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell' utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stilerà un rapporto annualmente sullo stato di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 3

(Servizio Veterinario Unità Locale Socio Sanitaria)

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di ogni ULSS svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo, nell' ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale(LR 14/ 8/ 81, n. 33), ogni tre mesi, una copia dell' anagrafe stessa alla Regione ed ai Comuni competenti per territorio;
 - b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche,

promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto cattura e del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture di ricovero;

e) predispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;

f) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri gestiti da associazioni, enti zoofili, e da privati;

g) vigila sui professionisti convenzionati;

h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi.

2. La Regione, ricevuti i dati dalle singole ULSS, attiva, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale (LR 14/8/81, n. 33), l'anagrafe regionale canina, i cui dati sono pubblici e a disposizione di chiunque li richieda.

ARTICOLO 4

(Strutture di ricovero: canili e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti)

1. I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitari e, quali presidi sanitari, svolgono i seguenti compiti e funzioni di interesse pubblico:

- a) cattura dei cani vaganti (Capo VIII DPR 320/1954);
- b) isolamento ed osservazione dei cani e gatti morsicatori (Capo VIII DPR 320/1954);
- c) ricovero e custodia dei cani vaganti, catturati, ritrovati e di quelli maltrattati (art. 10 e art. 14 della presente legge);
- d) eventuali trattamenti terapeutici degli animali ricoverati, nonché i trattamenti profilattici di cui art. 2, comma 5, L. 14/8/91, n. 281;
- e) controllo delle popolazioni canina e felina, anche ai fini demografici;
- f) pronto soccorso veterinario;
- g) vigilanza veterinaria delle strutture di ricovero gestite da associazioni, enti o privati;
- h) ogni altro intervento che si rendesse necessario ai fini della prevenzione del randagismo.

2. I rifugi per cani e gatti sono strutture di ricovero pubbliche e di associazioni, iscritte all'albo di cui al successivo art. 17, le quali svolgono i seguenti compiti e funzioni:

- a) ricovero e custodia dei cani provenienti dai canili sanitari;
- b) trattamenti di natura profilattico-terapeutica agli animali ricoverati;
- c) controllo delle popolazioni canina e felina mediante la limitazione delle nascite;
- d) ogni altro intervento che i Servizi veterinari delle ULSS ritenessero necessario affidare loro, ai fini della prevenzione del randagismo.

3. Gli asili per cani e gatti sono strutture di ricovero costruite e gestite da privati o associazioni senza i contributi regionali previsti per le finalità della presente legge.

4. I cani, catturati con metodi che non comportino loro traumi o lesioni, vengono custoditi nei canili sanitari gestiti dalle ULSS, dove sono sottoposti a trattamenti veterinari di natura profilattica e terapeutica.

5. La Regione, sentite le ULSS, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le associazioni iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 17, promuove e finanzia la costruzione dei canili sanitari ed il risanamento dei canili comunali già esistenti e la costruzione dei rifugi per cani e gatti. La costruzione, il risanamento e la gestione dei canili sanitari sono affidate alle ULSS competenti per territorio. Per la realizzazione e la gestione dei rifugi per cani e gatti la Regione concede appositi finanziamenti ai Comuni singoli ed associati, alle Comunità Montane, alle ULSS e, mediante apposite convenzioni con le ULSS, alle associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui al successivo art. 17. La Regione concede appositi finanziamenti in favore delle ULSS e delle

associazioni iscritte all' albo di cui al successivo art. 17, finalizzati al mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero pubbliche e convenzionate e ad interventi di natura profilattico - terapeutica.

6. Per il ricovero dei cani catturati, ritrovati o consegnati, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate non abbiano capacità recettive sufficienti, e nelle more del loro adeguamento, si potrà far ricorso a convenzioni anche con asili per cani e gatti, purchè tali strutture, regolarmente autorizzate, siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all' albo professionale e rispondano ai criteri di massima di cui al successivo comma 7.

7. Agli animali custoditi nelle strutture di ricovero devono essere assicurate condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti, avendo cura di evitare, in particolare, condizioni di sovraffollamento e di promiscuità, tali da metterne in pericolo l' incolumità e la salute, e di evitare la riproduzione incontrollata, mediante l' adozione dei criteri di massima da stabilire con apposito provvedimento di Giunta regionale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

8. Deve essere previsto un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico.

9. In ogni struttura adibita a ricovero, deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti degli animali in essa presenti.

ARTICOLO 5

(Pronto soccorso veterinario)

1. I canili sanitari sono dotati di un servizio con reperibilità permanente di pronto soccorso, preposto ad interventi di tipo clinico, chirurgico o di soppressione eutanasica.

2. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da annotare su apposito registro.

TITOLO II

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA

ARTICOLO 6

(Anagrafe del cane)

1. E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni ULSS l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell' animale, residente in Abruzzo, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario della ULSS competente territorialmente per l'iscrizione all'anagrafe, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il possesso di cani di età superiore ai tre mesi, e, in seguito, entro 15 giorni dal raggiungimento di tale età o dell'inizio del possesso stesso, indicandone in quest'ultimo caso la provenienza. Dovrà, inoltre, notificare il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 15 giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti e della destinazione dei cuccioli.

2. All'atto dell' iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, utilizzando i modelli di cui alla direttiva di attuazione dell' ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13/ 6/ 1986. La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere specificati taglia, colore del mantello, ed eventuali segni particolari.

3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla ULSS entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

5. In caso di violazione dell' obbligo di iscrizione del cane all' anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al punto 2, art. 5, della L. 14/ 8/ 91, n. 281, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell' infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all' interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.

ARTICOLO 7

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia, preferibilmente sinistra, in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n°52 del 13/ 6/ 86 e direttive di attuazione.
2. Il tatuaggio va eseguito, entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del possesso del cane, a cura dei Servizi Veterinari della ULSS o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le ULSS o autorizzati dalle stesse.
3. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe devono essere comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 8

(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della ULSS di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque entro 48 ore, e deve essere confermata per iscritto entro cinque giorni dagli eventi di cui al precedente comma. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe della ULSS competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente 3° comma si applica anche ai cani provenienti da altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato in altra regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a dieci giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario.

ARTICOLO 9

(Abbandono degli animali)

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.
3. La soppressione degli animali da affezione deve essere effettuata solo su richiesta del proprietario, per fondati motivi di ordine sanitario ed in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di un medico veterinario, il quale rilascerà all' interessato apposita dichiarazione e ne informerà , indicando le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione, il Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio, anche per i conseguenti aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l' animale al canile sanitario.

ARTICOLO 10

(Cattura, custodia e ricovero degli animali)

1. I cani vaganti senza controllo devono essere catturati a cura del Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio, il quale adempie agli obblighi di cui al precedente art°3. Sono vietati i metodi di cattura che comportino traumi o lesioni agli animali.
2. E' vietato lasciare incontrollate le femmine durante l' intero periodo estrale.
3. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore.
4. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell' animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. Le tariffe giornaliere sono determinate con apposito provvedimento di

Giunta regionale entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

5. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all' anagrafe e tatuato, e, negli altri casi, dal momento della cattura.

6. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, non reclamati entro quindici giorni, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, che diano garanzie di buon trattamento, ad Enti o associazioni protezionistiche. Se non reclamati entro i successivi quarantacinque giorni, diventano definitivamente di proprietà degli affidatari.

7. Gli animali ricoverati nei rifugi possono essere ceduti a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.

8. All'atto dell' affidamento deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario.

9. I cani ospiti nelle strutture di ricovero possono essere soppressi in, modo eutanasico, soltanto nei casi di cui al comma 6, art. 2, L°14/ 8/ 91, n. 281. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, prima di procedere alla soppressione, deve informare il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche. Di ogni soppressione dovrà essere redatto, dal veterinario responsabile della struttura di ricovero, relativo referto, da inserire al registro di cui al comma 9 del precedente art. 4.

10. E' fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratici la vivisezione.

11. Gli Enti di gestione di parchi e di aree protette, previa apposita convenzione con la ULSS territorialmente competente, possono essere delegati alle operazioni di cattura dei cani vaganti nell' ambito delle zone da essi gestite. Gli Enti di cui sopra, con le stesse modalità, possono essere delegati alla cattura dei gatti vaganti, per i fini di cui al comma 8, art°2, L. 14/ 8/ 91, n. 281. Alle operazioni di cattura, che devono espletarsi con le modalità di cui al comma 1, deve essere adibito personale con idonea preparazione, ottenuta tramite partecipazione a corso di formazione, da tenersi presso enti o strutture regionali e nazionali, esperte in materia, e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio.

ARTICOLO 11

(Controllo delle nascite, delle malattie, e profilassi)

1. Le ULSS promuovono ogni iniziativa finalizzata al controllo delle nascite, ai fini della sterilizzazione dei cani, tramite i propri servizi veterinari o mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti. Possono altresì erogare presidi medico - chirurgici a fini profilattici e terapeutici.

ARTICOLO 12

(Protezione dei gatti in libertà)

1. La tutela dei gatti che vivono in libertà è effettuata dalle ULSS ai sensi dei commi 7 e seguenti, art. 2, L. 14/ 8/ 91, n. 281.

2. La ULSS, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche, vigila sulle condizioni igienico - sanitarie delle colonie feline urbane, attua i trattamenti di profilassi e cura, che si rendano necessari, nonchè interventi di controllo delle nascite.

3. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente malati ed incurabili, con le modalità di cui al comma 9 del precedente art. 10.

TITOLO III

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

ARTICOLO 13

(Misure di protezione)

1. Chiunque possieda o detenga animali da affezione, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento, ed alla nutrizione degli stessi.
2. I cani debbono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi. La catena, ove necessaria, deve aver la lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 4, se fissata, tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno m. 5.
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31/ 3/ 79, il Sindaco vigila sull'osservanza delle predette misure di protezione, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui al successivo art. 19, commi 2 e 3.

ARTICOLO 14

(Affidamento degli animali maltrattati)

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, L. 14/ 8/ 91, n. 281, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione, o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

ARTICOLO 15

(Trasporto di animali)

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stanziamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

ARTICOLO 16

(Promozione educativa- corsi di formazione)

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi Veterinari delle ULSS, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari, e delle Associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione, altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile e di qualificazione professionale del personale dei Servizi Veterinari delle ULSS.
3. La Regione finanzia altresì progetti specifici, tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

ARTICOLO 17

(Istituzione albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)

1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale un albo regionale, al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.
2. Per l' iscrizione all' albo, la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni.
3. Ai fini dell' iscrizione all'albo, le Associazioni, di cui al precedente comma, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell' atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell' associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, che comunicherà alle Associazioni interessate l' accoglimento o il diniego della domanda stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, e senza ulteriore istruttoria, le Associazioni nazionali che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge e che operino, con strutture periferiche, in almeno cinque regioni.

ARTICOLO 18

(Servizio Sostitutivo Civile)

1. Per lo svolgimento della loro attività , le Associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani, iscritti nelle liste di leva, che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della L. 15/ 12/ 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile nell' attività di Guardia Zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministero per la Difesa e gli Enti o Associazioni indicati, A tal fine trovano applicazione le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 28/ 11/ 77, n. 1139, recante disposizioni per l' attuazione della L°15/ 12/ 1972, n. 772.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 19

(Organi di vigilanza)

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi di Polizia Urbana e Rurale dei Comuni, nonchè gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed ULSS.
2. Possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni, in conformità dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/ 3/ 1979. Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Associazioni iscritte all' albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Abruzzo.
3. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, sotto la direzione dei Servizi Veterinari delle ULSS.

ARTICOLO 20

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni alle norme della seguente legge, non sanzionate ai sensi dell' art. 5 - L. 14/ 8/ 91, n. 281, si applica la sanzione amministrazione da L. 50.000 (cinquantamila) a L. 300.000 (trecentomila).
2. Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della LR 19/ 7/ 1984, n. 47.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 1, confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge, previsto nel successivo art. 23.

TITOLO V

PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGIO INSELVATICHI

ARTICOLO 21

(Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvaticiti)

1. La Regione indennizza le aziende agricole e zootecniche per le perdite di capi di bestiame, causate da cani randagi o inselvaticiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della ULSS, d' intesa con gli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste.
2. I criteri e le modalità per l' accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno determinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. L' indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale, vigenti nelle singole Province.

ARTICOLO 22

(Norme transitorie e finali)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, le ULSS, fino a quando non dispongano delle necessarie strutture sanitarie e di sufficiente ed idoneo personale, potranno ricorrere a convenzioni con strutture private e con personale esterno, anche sanitario, di comprovata esperienza nel settore.
2. In sede di prima applicazione, i proprietari o detentori di cani devono provvedere all' iscrizione dei propri animali all' anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Comuni trasmettono d' ufficio alle ULSS i dati e le informazioni, di cui sono in possesso, a seguito della riscossione dell' imposta comunale sui cani, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I compiti assegnati dalla presente legge ai Servizi Veterinari delle ULSS verranno svolti dal Settore Veterinario dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione entro sei mesi dalla loro costituzione.
5. La Regione promuoverà misure atte a risolvere il problema della fecalizzazione urbana nonché della presenza di animali sinantropici, ai fini dell' igiene pubblica e della prevenzione delle antropozoonosi.
6. Viene revocata la deliberazione del Consiglio regionale n. 52/ 15 del 13 ottobre 1981 << Profilassi della rabbia >>.

ARTICOLO 23

(Norma finanziaria)

1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 41 della LR di contabilità n. 81 del 29/ 12/ 1977, con i fondi assegnati dallo Stato in applicazione della legge 14/ 8/ 1991, n. 281. Nello stato di previsione dell' entrata, per il bilancio dell' esercizio 1992, è istituito ed iscritto - per memoria - il Cap. 23125(Tit. 2, Ctg. 3, Voce e con. 1) denominato << Assegnazione dello Stato di Fondi in materia di animali di affezione, e prevenzione del randagismo -L. 14/ 8/ 91, n. 281 >>. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio dell' esercizio 1992, è istituito ed iscritto - per memoria - il Cap. 71582(Sett. 7, Tit. 1, Ctg. 5, Voce econ. 8, aggreg. econ. 2) denominato << Istituzione anagrafe canina e provvedimenti a tutela degli animali da affezione >>. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.